

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
MAGISTRATI *anm*



La trascrizione delle intercettazioni ambientali

Considerazioni sul ruolo del giudice

Matera, 15/16 marzo 2024

Dott. Roberto Crepaldi
Tribunale di Milano

LA PROVA MEDIANTE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE

*"La trascrizione non costituisce la prova diretta di una conversazione, ma va considerata solo come un'**operazione rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove acquisite** mediante la registrazione fonica" (Cass. pen. sentenze n. 336/08; n. 204/12 e n. 12737/20).*

La prova è costituita sempre e solo dal **dato fonico registrato sul supporto** (prima le bobine, oggi i CD/DVD/HD), al quale il Giudice e le parti hanno diritto ad accedere direttamente, in quanto atto esito di atto irripetibile svolto nel corso delle indagini preliminari (Cass. pen., Sez. Un., Sentenza n. 41281/06). Anche qualora gli operanti di PG siano chiamati a deporre sulle conversazioni intercettate, la prova è costituita unicamente dalla registrazione del dialogo.

LA PROVA MEDIANTE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE (segue)

Secondo la SC, la trascrizione

- si risolve nella predisposizione di un mezzo di consultazione dei dialoghi registrati attraverso una **serie di operazioni di carattere meramente materiale, non implicanti l'acquisizione di alcun contributo tecnico-scientifico** (Cass. pen., sentenza n. 3027/15).
- non costituisce **attività valutativa** e **non richiede particolari professionalità**, in quanto il trascrittore, a differenza del perito ex art. 220 c.p.p., non apporta una sua "conoscenza" al processo, non incrementa il materiale conoscitivo (Cass. pen., sentenza n. 12737/20).

LA PROVA MEDIANTE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE (segue)

Del resto, l'art. 268, comma 7, c.p.p. prevede che *"Il giudice [...] dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, **osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie**".*

Il rinvio alle forme della perizia è solo funzionale ad assicurare che la trascrizione delle registrazioni avvenga nel modo più corretto possibile. Di conseguenza, non può essere sollevato un problema di utilizzabilità delle trascrizioni in quella forma, ma si può unicamente eccepire la mancata corrispondenza tra il contenuto delle registrazioni e quello risultante dalle trascrizioni come effettuate (Cass. pen., sentenza n. 7342/2007).

I possibili profili da valutare

1. **Accuratezza della trascrizione;**
2. Presenza di **audio degradato** e necessità di una **pulizia del sonoro** dai rumori di fondo;
3. Conversazioni in **lingua straniera** o con espressioni dialettali
4. **Identificazione dei parlanti e riconoscimento vocale**

L'accuratezza della trascrizione

Avere cura, nella formulazione del quesito, di domandare al perito trascrittore di descrivere in modo riconoscibile

- Il tono della conversazione;
- Eventuali elementi che consentano di desumere la posizione dei soggetti (allontanamenti e avvicinamenti dalla microspia);
- Pause e suoni extralinguistici (sospiri, colpi d'arma da fuoco, colpi di tosse, movimenti, accensioni e spegnimenti dell'autovettura ecc.)
- Eventuali sovrapposizione di voci;

La LEGENDA

Symbol	Name	Use
[text] / [[text]]	Brackets	Start and end points of overlapping speech.
=	Equals sign	Break and subsequent continuation of a single interrupted utterance.
(# of seconds)	Timed pause	Number in parentheses indicates the time, in seconds, of a pause in speech.
(.)	Micropause	Brief pause, usually less than 0.2 seconds.
.	Period	Falling pitch.
?	Question mark	Rising pitch.
,	Comma	Temporary rise or fall in intonation.
-	Hyphen	Abrupt halt or interruption in utterance.
>text<	Greater than/less than symbols	Enclosed speech was delivered more rapidly than usual for the speaker.
<text>	Less than/greater than symbols	Enclosed speech was delivered more slowly than usual for the speaker.
°	Degree symbol	Whisper or reduced volume speech.
CAPS	Capitalized text	Shouted or increased volume speech.
<u>word</u>	Underlined text	Speaker is emphasizing or stressing the speech.
:::	Colon(s)	Prolongation of an utterance.
hhh	Letter h	Audible exhalation or laughter.
.hhh	High dot	Audible inhalation.
(text)	Parentheses	Speech that is unclear or in doubt in the transcript.
((text)) / ((text))	Double parentheses	Annotation of nonverbal activity, or transcriber comment.

Proposte di format

Tabella 1 - *Trascrizione A*

[05:34.437] FERDINANDO:	“Su levaru” (n.d.r.: se lo sono levato)
FABRIZIO:	“Ah?”
FERDINANDO:	“<PP>>...già ne ho ammazzato uno...”
FABRIZIO:	“U sacciu, c’era <<PP>> non lo ammazziamo <<PP>>”
FERDINANDO:	“No, lui è <<PP>>”
[ridono]	
[buco nella registrazione da 05:45.453 a 06:02.793, l’audio riprende ma è disturbato]	
FABRIZIO:	“È troppo bravo ‘sto guaglione”

Tabella 2: *Trascrizione B*

00:05:34,248	U	<<Su livaru/l’ulivaru>>
00:05:35,460	U1	Ah?
00:05:36,012	U	Pizzicai n’animali sutta i ruoti, già ‘n’ammazzai dui. U sacciu, cj’era...<<1P>> a vipera a ‘mmazzai.
	U1	[ride]
[dal minuto 00:05:45,452 al minuto 00:06:02,859 caduta di segnale]		
	U1	<<PP>> è troppu brava sa guagliuna. [segnale distorto] <<PP>> ma fa’ nto culu e io [segnale distorto] <<PP>> na vota ch’a trovasti na guagliuna chi <<1P>> [segnale distorto] è peccatu m’a dassi. (-)

L'accuratezza della trascrizione

Imporre la trascrizione dell'intera conversazione: non solo della parte già trascritta o riassunta degli operanti ma anche quella omissa.

Segnalare eventuali interpretazioni alternative del parlato e le ragioni in favore dell'una o dell'altra trascrizione (contesto, precedenti pronunce identiche).

<<Su livaru/l'ulivaru>>



L'audio degradato

In presenza di intercettazioni ambientali caratterizzate da un audio degradato il perito potrà essere chiamato prima di procedere alla trascrizione

- Ad eseguire il sonogramma del segnale;
- Definire un parametro minimo di intellegibilità (90% delle vocali e 50% delle consonanti?) nel rapporto segnale/rumore
- Indicare la percentuale della conversazione non intellegibile

L'audio degradato

Grafico 1 - Dettaglio e percentuali dei valori di Speech Transmission Index calcolati su un frammento di segnale captato



Il restauro del segnale

In dibattimento è preferibile considerare tale eventualità **già in sede di selezione del perito e di conferimento dell'incarico.**

Specificare al **perito fonico** la necessità di aver cura di

1. Indicare la **tecnica utilizzata** per la pulizia dei rumori di fondo o l'amplificazione della voce (filtri utilizzati, cautele adottate per evitare rischi di alterazione del segnale);
2. Procedere alla **pulizia dell'intera conversazione e non solo di una parte della traccia**

Le conversazioni in lingua straniera o in dialetto

L'interprete da affiancare al perito deve essere **nominato dal Giudice** e non può essere indicato dal perito quale proprio **ausiliario** (Cass. Penale, sentenza n. 26617/2013)

*Sez. 1, **Sentenza n. [37212](#)** del 28/04/2014 Ud. (dep. 05/09/2014) Rv. 260591*

È affetta da nullità a regime intermedio la nomina, da parte del perito officiato della trascrizione delle intercettazioni, di un esperto, quale suo ausiliario, che proceda alla traduzione delle conversazioni, trattandosi di attività non meramente meccanica, che richiede di scegliere, tra più significati equipollenti di una parola, quella nella sostanza più fedele al contenuto del dialogo.

Le conversazioni in lingua straniera o in dialetto

Utilizzo del testo **ORIGINALE** e di quello **TRADOTTO** a fronte

		ORIGINALE	TRADUZIONE
00:05:34,248	U	<<Su livaru/l'ulivaru>>	<<Lo hanno portato/ l'ulivo>>
00:05:35,460	U1	Ah?	
00:05:36,012	U	Pizzicai n'animali sutta i ruoti, già 'n'ammazzai dui. U sacciu, cj'era... <<1P>> a vipera a 'mmazzai.	Ho beccato un animale sotto le ruote, già ne ho ammazzati due. Lo so, c'era... <<1P>> la vipera l'ho ammazzata.
	U1	[ride] [dal minuto 00:05:45,452 al minuto 00:06:02,859 caduta di segnale]	

L'IDENTIFICAZIONE DEGLI INTERLOCUTORI

Il perito può avere accesso ai verbali delle operazioni ex art. 268, comma 1, c.p.p. il quale, ai sensi dell'art. 89 disp. att. c.p.p. contiene "*i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni*" ma ciò non è sufficiente a provare l'identificazione degli interlocutori in ipotesi di contestazione.

Il Giudice può, in tal senso tenere conto "*delle **dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria** che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento* (Cass. pen., sentenza n. 12858/2017).

L'IDENTIFICAZIONE DEGLI INTERLOCUTORI (segue)

In ipotesi di contestazione da parte dell'interessato, peraltro, il giudice non deve necessariamente disporre una **perizia fonica**, ma può trarre il proprio convincimento dai **contenuti** delle conversazioni intercettate, dal **riconoscimento** delle voci da parte del personale della polizia giudiziaria, dalle **intestazioni** formali delle schede telefoniche, dal **soprannome o appellativo** utilizzato ecc.

All'opposto, incombe sulla parte che contesti il riconoscimento l'**onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario** (Cass. pen., Sentenza n. 20610/2021).

L'identificazione degli interlocutori

Nella formulazione del quesito al trascrittore è preferibile

- Consentirgli di utilizzare i **brogliacci** delle intercettazioni soltanto per l'identificazione degli interlocutori?

PRO: facile consultazione

CONTRO: conoscenza del contesto dell'indagine

- Invitarlo ad indicare l'interlocutore con numerazione progressiva?

PRO: massima neutralità

CONTRO: difficoltà di lettura

- Invitarlo ad indicare il nome dell'interlocutore che emerga dal dialogo o dal confronto con altra captazione?

PRO: intelleggibilità

CONTRO: rischio di fraintendimenti (essendo ignoto il contesto)

I criteri di decisione

In presenza di trascrizioni controverse quale può essere il criterio decisorio?

Cass. Pen., sentenza n. 45126/08: *«in tema di prova, costituisce giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, la scelta operata dal giudice, tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti, di quella che ritiene maggiormente condivisibile, purché la sentenza dia conto, con motivazione accurata ed approfondita, delle ragioni di tale scelta, del contenuto dell'opinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti».*

- Se fosse veramente attività per la quale non servono capacità particolari basterebbe l'ascolto diretto dell'audio da parte del giudice
- Laconicità della perizia di trascrizione e necessità di approfondire i punti controversi in sede di esame dibattimentale del perito